



Fife-Tidland GmbH

65779 Kelkheim
48683 Ahaus

Max-Planck-Straße 8 - 10
Siemensstraße 13 - 15

Tel.: +49 6195 7002 - 0
Fax: +49 6195 7002 - 933

<http://www.maxcess.eu>
email: info@maxcess.eu

Condizioni generali di transazione della Fife-Tidland GmbH

1. Ambito generale di validità

1.1.

Le seguenti condizioni generali di contratto valgono per tutti i rapporti commerciali tra noi e i committenti dei nostri prodotti e servizi (qui di seguito denominato committente). Essi valgono solo per committenti considerati quali imprenditori secondo il § 14 del codice civile.

Queste condizioni generali di contratto valgono anche per tutti i rapporti commerciali futuri con il committente. La versione determinante sarà sempre quella valida al momento della stipulazione del contratto.

1.2.

Le condizioni di transazione del committente non vengono da noi riconosciute, ammenoché la loro validità non venga da noi approvata per iscritto. Non riteniamo valide le condizioni di transazione del committente neanche se noi, pur essendone a conoscenza, adempiamo senza riserva alla fornitura/servizio senza alcuna opposizione.

1.3.

Ci riserviamo il diritto d'autore e di proprietà sui preventivi, sui disegni e simili informazioni di tipo materiale e non materiale, anche in forma elettronica; esse non devono essere rese accessibili a terzi. Il committente dovrà garantire che i diritti di protezione di terzi non vengano violati se le forniture e i servizi sono stati eseguiti secondo i disegni e i modelli oppure in base ai campioni o alla documentazione forniti dal committente.

2. Stipulazione del contratto, conferma d'ordine

2.1.

Le nostre offerte non sono impegnative. Esse diventano vincolanti solo se vengono esplicitamente denominate come tali. Altrimenti valgono solo per ottemperare all'adempimento non impegnativo di una richiesta di offerta.



2.2.

Il committente è responsabile per la correttezza delle informazioni e della documentazione come disegni, sagome, campioni o simili fornite al commissionario. Per noi non sussiste alcun obbligo di verificare la correttezza e la completezza delle indicazioni rilasciate dal committente. Qualora il committente dovesse incaricare il commissionario di verificare le informazioni atte a garantire il regolare svolgimento del contratto, egli sarà a sua volta obbligato ad accertare ed autorizzare le indicazioni verificate dal commissionario.

2.3

Le dichiarazioni da noi rilasciate sono da intendersi vincolanti solo se firmate da una persona delegata dall'amministrazione. Le dichiarazioni o gli accordi verbali devono essere stesi per iscritto, in caso contrario, esse non avranno alcuna validità. Un ordine è da considerarsi accettato solo se confermato per iscritto. Le modifiche e gli accordi accessori relativi al presente contratto richiedono altrettanto la forma scritta. In caso contrario, essi non avranno alcuna validità.

2.4.

Eventuali esigue divergenze dalle indicazioni nelle nostre offerte, cataloghi e opuscoli sono contrattualmente tollerate fintantoché non pregiudichino l'impiego conforme al contratto dell'oggetto in questione. Tali divergenze non hanno bisogno di essere comunicate. Se per motivi di produzione o altri motivi le misure o i pesi, oppure le figure o i disegni dovessero divergere in modo rilevante da quelli indicati, il committente verrà tempestivamente informato in merito; se entro due settimane a partire dalla notifica della comunicazione della modifica egli non solleva obiezione, oppure se accetta tali modifiche, per il contratto varranno le indicazioni modificate. In questo caso, non sarà necessaria un'ulteriore conferma da parte del commissionario.

2.5.

Evidenti errori come pure errori di calcolo, stampa e scrittura non sono vincolanti e non motivano pertanto alcun diritto all'adempimento.

2.6.

I campioni vengono forniti solo dietro pagamento.



3. Fornitura, termini di consegna e trapasso del rischio

3.1.

Il luogo d'adempimento contrattuale è la nostra sede commerciale ovvero lo stabilimento/deposito di consegna che verrà comunicato al committente nella conferma dell'ordine. Le spese di spedizione come pure un'eventuale assicurazione sulla merce vanno a carico del cliente. Tali costi includono anche le tasse e le imposte doganali derivanti dalla spedizione.

3.2.

Il rischio di deperimento per caso fortuito o di un possibile deterioramento della merce – anche in caso di forniture parziali – va a carico del committente. Lo stesso vale anche in caso di vendita con trasporto di persone. Questo vale anche se la spedizione della merce non viene esplicitamente richiesta dal committente, ma anche qualora le spese di spedizione vengano in via eccezionale assunte dal commissionario in base ad accordi separatamente stipulati. La scelta dell'impresa di trasporto rientra nella nostra competenza, salvo disposizioni diverse del committente.

3.3.

I termini di consegna indicati vengono concordati approssimativamente, ammenoché nella conferma d'ordine non vengano esplicitamente stabiliti come vincolanti. Qualsiasi termine di consegna si prolunga per cause da non attribuire al commissionario, come per esempio misure nell'ambito di conflitti sindacali che hanno luogo presso l'azienda del commissionario stesso o presso i suoi fornitori, in particolare scioperi e serrate legittime, oppure eventi imprevisi (per. cause di forza maggiore, provvedimenti statali, rifiuto di un'autorizzazione da parte delle autorità, scarsità di materia prima etc.). Tale ritardo si prolunga per l'intera durata degli impedimenti che causano l'interruzione delle nostre attività. Le suddette circostanze non rientrano nella responsabilità del commissionario poiché subentrano durante un ritardo già esistente.

3.4.

Il ritardo nella consegna può considerarsi come tale solo nel caso che il committente faccia pervenire un sollecito in forma scritta, che potrà avvenire solo dopo quattro settimane dalla scadenza del termine non vincolante della consegna, e a condizione che tali termini non siano stati esplicitamente dichiarati vincolanti. A partire dalla data di arrivo del sollecito, il commissionario ha diritto ad almeno due settimane di proroga per effettuare la consegna.



3.5.

Ci riserviamo il diritto di eseguire consegne e fatturazioni parziali, ammenoché una consegna parziale non rappresenti un ostacolo agli interessi obiettivi del committente che in questo caso sarà tenuto a comunicarcelo.

3.6.

L'adempimento ai termini di consegna presuppone che il committente si attenga agli obblighi contrattuali (per es. presentazione della documentazione e dei permessi, pagamento anticipato della somma concordata, come pure saldo dei pagamenti per prestazioni precedenti).

Qualora la consegna dovesse subire un ritardo per circostanze da attribuire al committente, il rischio per la mancata consegna andrà completamente a carico di questi. In questo caso, su richiesta del committente, verrà stipulata un'assicurazione i cui costi andranno a carico del committente.

4. Condizioni di pagamento

4.1.

Per quanto non sia stato diversamente definito, il pagamento delle merci, i servizi, le riparazioni o altri servizi aggiuntivi il cui prezzo si orienta in base alle spese e al dispendio, viene conteggiato secondo i nostri prezzi generali concordati all'atto del contratto. I prezzi si intendono al netto + IVA + spese di trasporto e imballaggio dalla fabbrica o dal magazzino. Qualora per cause da attribuire al committente la consegna dovesse avvenire dopo il termine previsto aumentando così i costi salariali e dei materiali oppure i prezzi dei fornitori a monte, il commissionario sarà autorizzato ad aumentare adeguatamente i prezzi.

4.2.

Le fatture devono essere saldate entro due settimane a partire dalla data della loro emissione. Determinante per la puntualità è il giorno in cui il pagamento sarà avvenuto. I pagamenti devono essere eseguiti senza detrazioni. Per i pagamenti a terzi, l'estinzione del debito avviene solo se il commissionario autorizza l'incasso per iscritto.



4.3.

Il pagamento ritardato da parte del committente comporta l'aggiunta dei rispettivi interessi pari all'8% del tasso annuo di base della Banca Centrale Europea.

4.4.

È esclusa la compensazione o l'esercizio del diritto di ritenzione per motivi di constatazione di controrivendicazioni del committente da noi eventualmente contestate e non mature per decisioni o non passate in giudicato. L'esercizio del diritto di ritenzione viene escluso anche nella misura in cui le controrivendicazioni del committente non si basino sullo stesso rapporto contrattuale.

5. Patto di riservato dominio

5.1

La fornitura della merce è soggetta al patto di riservato dominio fino al completo pagamento del prezzo d'acquisto come pure di tutti gli altri diritti derivanti dalle relazioni contrattuali con il committente con scadenza al momento della conclusione del contratto, compreso i futuri diritti derivanti anche da contratti contemporaneamente o successivamente stipulati.

Il patto di riservato dominio resta in vigore anche quando i singoli o tutti i crediti del commissionario vengono rilevati in una fattura corrente e se il saldo viene riconosciuto.

5.2

Il committente è autorizzato a rivendere la merce con riserva di proprietà in un regolare esercizio d'attività solo a condizione di cedere al commissionario tutti i crediti (IVA inclusa) risultanti dalla rivendita che egli acquisisce nei confronti dei suoi acquirenti o di terzi. Accettiamo questa cessione di credito.

La lavorazione della merce con riserva di proprietà sarà affidata al commissionario ai sensi del § 950 BGB (C.C.). Qualora la merce venisse lavorata a tal punto da poter integrare oggetti provenienti da fornitori diversi, la proprietà di tale merce si estenderà da noi ad una quota di comproprietà che dovrà corrispondere al rapporto di valore della merce da noi fornita al momento della lavorazione. Come valore della merce verrà applicato il prezzo concordato.

5.3



Il committente è autorizzato all'incasso dei suoi crediti nei confronti di terzi. Ci riteniamo in diritto a revocare il mandato d'incasso nel caso che il committente sospenda i suoi pagamenti, che venga aperto un processo di insolvenza sul suo patrimonio, che egli presenti domanda di apertura del processo sopra citato oppure se l'attuale situazione economica del committente dia adito ad un possibile collasso finanziario. In caso di revoca del mandato d'incasso, il committente sarà tenuto a notificare i crediti a noi ceduti e i relativi debitori, a fornire tutti i dati come pure la documentazione necessaria per la riscossione dei crediti, a consegnare la documentazione nonché di informare i debitori in merito alla cessione.

5.4

Il committente è inoltre obbligato ad informarci immediatamente su eventuali pignoramenti sui nostri diritti da parte di terzi. Qualora i terzi non dovessero essere in grado di rimborsare le spese giudiziarie ed extragiudiziarie risultanti da una causa ai sensi del § 771 ZPO (C.P.C.), sarà il committente a risponderne.

5.5

In questo caso saremo autorizzati ad accedere nei locali del committente onde ritirare nel quadro dell'esercizio del patto di riservato dominio la merce con riserva di proprietà. Tutte le spese risultanti dal ritiro della merce, come pure dalla difesa della proprietà riservata o dalla riscossione dei crediti ceduti vanno a carico del committente.

5.6

Se in connessione al pagamento del prezzo di acquisto il committente emette un assegno, il patto di riservato dominio come pure i crediti ad esso legati verranno annullati. Ciò avverrà comunque solamente quando l'assegno sarà stato interamente riscosso.

5.7

Se il valore delle sicurezze rilasciate per garantire i crediti dovesse superare il 20%, il commissionario sarà obbligato a rilasciarle nel caso che il committente lo esiga.

6. Vizio della cosa



6.1

Il committente deve verificare entro una settimana a partire dalla consegna delle merce l'integrità, la completezza e gli eventuali difetti che essa potrebbe presentare. Qualora dovesse essere accertato un difetto, occorrerà immediatamente notificarlo per iscritto al commissionario, altrimenti la garanzia decadrà e la merce varrà come accettata, ammenoché non si tratti di un difetto non localizzabile nel corso del controllo. Se un difetto dovesse venire alla luce tardivamente, la notifica dovrà altrettanto avvenire immediatamente, al più tardi tuttavia entro una settimana in seguito alla sua scoperta. In caso contrario la merce varrà come accettata.

L'onere della prova per tutte le pretese, soprattutto quelle riguardanti il difetto stesso, il momento del suo accertamento e la tempestività del reclamo vanno a carico del committente.

6.2

Il diritto di garanzia del committente si limita in primo luogo all'adempimento posticipato finalizzato alla rimozione del difetto dal parte del commissionario. In caso di ripetuto fallimento (cioè due volte) del suddetto adempimento, il committente avrà il diritto alla garanzia prevista dalla legge.

Il commissionario potrà scegliere se eseguire tale adempimento migliorando il prodotto o consegnandone uno nuovo, ammenoché il committente non presenti dei particolari motivi degni di approvazione che escludano entrambe le possibilità offerte dal commissionario.

6.3

Il commissionario è autorizzato a rifiutare l'adempimento posticipato fino a quando il committente non avrà saldato una proporzionata parte dell'importo concordato. L'importo può essere trattenuto solo se al momento della stipula del contratto il valore della merce non difettosa corrisponde al valore reale. Ciò non vale tuttavia se la merce fornita risulta uniforme e il se commissionario nel quadro dell'adempimento sceglie di consegnare la merce non difettosa.

6.4



I diritti del committente inerenti le spese necessarie all'adempimento posticipato, in particolare le spese di trasporto, di lavoro e di materiale sono escluse nella misura in cui le spese aumentino qualora le merci siano state successivamente trasportate in un luogo diverso da quello della sede del committente, ammenoché il trasferimento non sia conforme all'uso secondo le disposizioni.

6.5

I diritti di vizi di merito vengono esclusi, se l'oggetto da consegnare diverga in modo non sostanziale dalla natura e dall'utilizzo secondo il contratto, ammenoché ciò non pregiudichi gli interessi del committente. Le divergenze non sostanziali non esonerano il committente dall'obbligo di accettazione della merce.

6.6

I diritti motivati da eventuali difetti non sussistono neanche se basate su uno dei seguenti motivi: impiego eccessivo o inappropriato, usura naturale, disfunzione dei componenti del sistema, errori non riproducibili di software, montaggio o riparazione difettosi eseguiti dal committente o da terzi, mezzi di servizio non adatti, lavori di costruzione difettosi, sottosuolo non idoneo e influenze chimiche, elettrochimiche o elettriche, ammenoché le cause non siano da attribuirsi al commissionario. L'esclusione dei diritti vale anche in caso di modifiche successive oppure di riparazioni eseguite dal committente o da terzi senza previo consenso del commissionario, ammenoché, queste non aggravino l'analisi e la rimozione di un vizio della cosa.

6.7

I diritti cagionati da un vizio della cosa cadono in prescrizione entro un anno a partire dalla data di inizio della prescrizione. Questo non riguarda comunque i termini di legge per il diritto al rimborso validi per i contratti di compravendita ai sensi del § 478 del codice di procedura civile; nella misura in cui la legge per i contratti di acquisto di edifici secondo il § 438 comma 2 numero 2 del codice di procedura civile e di oggetti per edifici non prescriva disposizioni di prescrizione di maggiore lunghezza, i suddetti termini rimangono invariati. Questo vale anche nella misura in cui la legge sui contratti d'opera secondo il § 634 a comma 1 no. 2 del codice di procedura civile inerente gli edifici e i servizi di progettazione e controllo, il cui successo consiste in un'opera che non imponga termini di prescrizione maggiori. Lo stesso vale anche in caso di trasgressione intenzionale o



colposa degli obblighi, di occultamento doloso di un difetto, come pure nei casi di lesioni fisiche o della salute le cui colpe sono da attribuirsi al commissionario.

7. Vizio giuridico

7.1

Il commissionario risponde per la trasgressione dei diritti di terzi solo qualora i suoi servizi trovino applicazione secondo il contratto, e in particolare nell'ambito di utilizzo contrattuale previsto. Il commissionario è responsabile per la trasgressione dei diritti di terzi solo nell'ambito dell'Unione Europea, come pure sul luogo di utilizzo del servizio prestato.

7.2

Il committente è tenuto ad informare immediatamente il commissionario se nei suoi confronti vengono sollevate delle rivendicazioni derivanti dalla trasgressione dei diritti di terzi al fine di consentire al commissionario di respingere tali rivendicazioni.

7.3

Nel caso che la trasgressione dei diritti di terzi venga cagionata dal servizio prestato dal commissionario, egli potrà di sua scelta

- concedere al committente i diritti per l'utilizzo del servizio oppure
- organizzare il suo servizio in modo da non entrare in contrasto con la legge oppure
- revocare il servizio prestato le cui spese risultino adeguate se non sia possibile trovare un'alternativa. Gli interessi del committente verranno in tal merito adeguatamente considerati.



7.4

I diritti derivanti dalla responsabilità per vizi giuridici cadono in prescrizione ai sensi della regolamentazione contenuta nel comma 6.7.

8. Limite di responsabilità

8.1

Il commissionario è responsabile:

- secondo la legge sulla responsabilità del produttore
- per danni risultanti da lesioni fisiche o alla salute le cui responsabilità sono da attribuirsi al commissionario oppure ai suoi rappresentanti o ausiliari e
- per tutti i danni intenzionali o colposi provocati dal commissionario stesso oppure dai suoi rappresentanti o ausiliari.

8.2

In caso di leggera negligenza il commissionario, oltre a rispondere dei casi citati al comma 8.1, sarà responsabile solo per le trasgressioni degli obblighi essenziali contrattuali. La sua responsabilità si limiterà in caso di danni materiali e patrimoniali solo ai danni prevedibili e tipici contrattuali.

Qualora una fornitura dovesse risultare errata, il commissionario, risponderà per i casi citati al comma 8.1, ma non si riterrà responsabile per i danni conseguenti.

8.3

Il commissionario è responsabile anche in caso di perdita di dati, tuttavia solo nella misura in cui è previsto un dispendio necessario al loro ripristino in un regolare backup.

8.4

Per la caduta in prescrizione vale il comma 6.7.



9. Peggioramento patrimoniale del committente/Annullamento dell'ordine

9.1

Se successivamente alla stipulazione del contratto il committente diventa insolvente, verrà richiesta l'apertura di un procedimento d'insolvenza sul suo patrimonio, oppure se successivamente alla stipulazione del contratto subentrano circostanze atte a limitare notevolmente la sua affidabilità creditizia, il commissionario sarà autorizzato a stornare l'ordinazione della merce fino al momento in cui il committente non avrà fornito delle sicurezze concrete o una prestazione equivalente. Lo stesso vale anche se il commissionario viene a conoscenza del peggioramento patrimoniale del committente solo dopo la stipulazione del contratto, sebbene tali fatti erano già noti fin da prima della stipulazione del contratto.

9.2

Se il committente non fornisce una prestazione equivalente entro un adeguato periodo o non fornisce alcuna sicurezza per tale prestazione, il commissionario sarà autorizzato a rescindere dal contratto e/o a chiedere un risarcimento danni. Il commissionario può inoltre opporsi alla rivendita ossia all'ulteriore lavorazione della merce sottoposta a patto di riservato dominio e a esigerne l'immagazzinamento separato, finché il committente non avrà adempiuto all'obbligo di pagamento o fornito una sicurezza pari all'ammontare del valore della merce in questione. Qualora il commissionario dovesse scegliere l'opzione del risarcimento danni, egli sarà autorizzato a conteggiare oltre alle spese già risultanti anche un risarcimento forfetario pari al 10% del valore contrattuale, più l'aggiunta dell'IVA. La dimostrazione di un danno esiguo o di maggiore entità rimane riservata.

9.3

La regolamentazione contenuta nel comma 9.3 capoverso 2 e 3 vale anche se il committente comunica lo storno di un ordine. Lo storno deve avvenire in forma scritta.



10. Contratti d'opera

10.1

Per l'esecuzione di riparazioni, prestazioni di servizio e manutenzione, attivazioni e ulteriori servizi espressamente contrassegnati come contratti d'opera (qui di seguito denominati contratti d'opera) valgono le seguenti integranti prescrizioni:

10.2

Il commissionario non si assume alcuna garanzia per i preventivi rilasciati, finché il loro carattere vincolante non sarà stato garantito per iscritto.

La somma dei preventivi non vincolanti può essere superata del 10%. Ulteriori maggiorazioni devono avere il consenso del cliente.

Qualora il contratto d'opera venisse eccezionalmente compiuto senza preventivo, esso verrà conteggiato in base alle ore impiegate dai collaboratori del commissionario e secondo il prezzario attuale. Le spese di materiale e di viaggio, come pure di pernottamento verranno conteggiate separatamente e dietro presentazione di scontrini o fatture.

10.3

L'emissione di un preventivo vincolante obbliga il commissionario a rispettare il medesimo per un periodo di tre settimane successivamente alla sua data di emissione. Se in virtù del preventivo vincolante viene assegnata una commessa, le spese per il preventivo verranno conteggiate con la relativa fattura. Se la commessa non viene invece assegnata, il commissionario potrà addebitare al committente le spese da essa risultanti.

Il calcolo del prezzo parte dal presupposto che tutti gli eventuali lavori preparatori siano stati completamente apportati.

10.4

Il commissionario si impegna a svolgere i contratti d'opera nel più breve tempo possibile. I termini per l'ultimazione di un'opera sono da intendersi vincolanti solo se indicati espressamente come tali. Se i lavori non dovessero essere ultimati entro un termine non vincolante, il committente dovrà concedere un'adeguata proroga.

10.5

Per eseguire i contratti d'opera il commissionario è autorizzato a chiedere l'intervento di altre ditte.



10.6

In caso di reclami il commissionario avrà il diritto di eseguire lavori di miglioria nel quadro dell'adempimento posticipato. Tale adempimento sarà da considerarsi fallito solo se un difetto già presente non si lasci rimuovere neanche dopo il secondo tentativo di riparazione. Solo allora il committente potrà far valere il diritto di garanzia previsto dalla legge.

10.7

In virtù dei diritti risultanti dal contratto d'opera, il commissionario è autorizzato a tenere in pegno oggetti entrati in suo possesso derivanti dal suddetto contratto.

Tale autorizzazione può essere valida anche per diritti risultanti da lavori eseguiti in passato, oppure da forniture e ulteriori servizi, purché siano in relazione all'oggetto del contratto.

10.8

Per altri diritti del commissionario risultanti dalla relazione commerciale nei confronti del committente, il diritto di pegno vale solo nella misura in cui tali diritti siano incontestati, oppure se sono presenti dei titoli passati in giudicato e se l'oggetto del contratto appartiene al cliente.

10.9

Il committente è tenuto ad accettare l'oggetto in questione e ad esaminarlo subito dopo la presa in consegna.

L'accettazione sarà da considerarsi valida a tutti gli effetti se i difetti riconoscibili non vengono notificati per iscritto entro il termine di una settimana dopo la consegna dell'oggetto.

10.10

Restano valide tutte le regolamentazioni restanti contenute in queste condizioni generali di contratto, condizioni di pagamento, difetti nei servizi, trapasso del rischio, vizi della cosa e obblighi di controllo conformi ai contratti d'opera, ammenoché nel comma 10.1 – 10.10 non venga espressamente e diversamente concordato.

11. Varie



11.1

Viene applicata la legge tedesca con esclusione di un'ulteriore eventuale rinvio al diritto privato internazionale tedesco. Viene esclusa la Convenzione delle Nazioni Unite sui Contratti per la Vendita Internazionale di Merci (CISG).

11.2

Se il committente è una persona giuridica di pubblico diritto oppure patrimonio separato di diritto pubblico, qualunque controversia che dovesse insorgere in relazione delle presenti condizioni generali, del contratto, anche azioni di regresso per mancato pagamento di assegno, sarà sottoposta esclusivamente al tribunale competente della città nella quale ha sede la società del commissionario, oppure a nostra scelta anche in quella nella quale ha sede la società del committente. Lo stesso vale anche qualora il committente non abbia un foro competente in Germania oppure se il luogo di residenza o domicilio abituale non sia noto al momento della proposizione dell'azione.